

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLIX

BARI, 30 LUGLIO 2018

n. 99



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 40

“Disposizioni in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici e modifica all’articolo 13, capo III, della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli)” 46879

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 41

“Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico ambientali e per il prelievo venatorio)” 46883

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 42

“Relazione di fine legislatura regionale” 46886

REGOLAMENTO REGIONALE 25 luglio 2018, n. 8

Modalità per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età in attuazione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 14 46888

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 40

“Disposizioni in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici e modifica all’articolo 13, capo III, della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Capo I

Norme in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici

Art. 1

Finalità

1. Al fine di tutelare la salute pubblica, oltre che consentire il monitoraggio delle cause di mortalità, ai fini di un costante controllo epidemiologico e di prevenzione delle malattie animali, garantire la sicurezza alimentare e la salvaguardia ambientale e assicurare una più efficiente gestione dell’anagrafe del bestiame, la Regione Puglia, in armonia con i principi sanitari e ambientali e in conformità delle misure disciplinate dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 21 ottobre 2009, recante “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), interviene per assicurare lo smaltimento degli animali morti in azienda attraverso la raccolta, il trasporto e la distruzione, presso impianti di pretrattamento e di incenerimento autorizzati, delle carcasse di bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini.

Art. 2

Regime degli aiuti

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione dispone interventi a favore dei soggetti di cui al comma 3, al fine di ridurre i costi connessi con lo smaltimento definitivo di bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini deceduti in azienda. Possono essere concessi aiuti per la rimozione dei capi morti, fino al 100 per cento dei costi sostenuti e, per la distruzione dei medesimi, fino al 75 per cento dei costi sostenuti.

2. Gli aiuti disciplinati dalle presenti disposizioni sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di

aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 193 del 1° luglio 2014, ove non diversamente disposto.

3. L'accesso agli aiuti di cui al comma 1 è concesso agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile (Imprenditore agricolo), esercenti attività di allevamento di animali delle specie bovina, bufalina, equina, ovina, caprina e suina, la cui UPZ (Unità Produttiva Zootecnica) è situata nel territorio regionale.

4. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, apposita deliberazione da trasmettere alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 702/2014, con la quale provvede a disciplinare:

- a) i requisiti di accesso, le spese ammissibili e le altre condizioni generali di ammissibilità per gli aiuti previsti dalle presenti norme, ivi comprese eventuali condizioni minime di dimensionamento aziendale, reddituali o di produzione standard e di professionalità, cui subordinare la concessione degli aiuti;
- b) le modalità e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e la documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione degli aiuti;
- c) le eventuali altre condizioni previste dal regolamento (CE) n. 702/2014;
- d) ogni altro aspetto, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni.

Art. 3

Esercizio delle funzioni amministrative

1. La Regione Puglia, nelle materie di cui alle presenti disposizioni, esercita le funzioni amministrative di vigilanza, controllo e sostitutive.

2. La Regione Puglia per l'attività gestionale delle materie di cui alle presenti norme, previa stipula di apposita convenzione, si avvale dell'ARA (Associazione regionale allevatori) della Puglia.

3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, approva apposito schema di convenzione.

4. L'affidamento del servizio da parte dell'ARA della Puglia dovrà avvenire tramite procedura di evidenza pubblica.

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)", con prelevamento dal "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione", missione 20, programma 3, titolo 1.

2. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), nonché dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Capo II

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2018, n. 16

Art. 5

Modifica all'articolo 13, capo III, della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16

1. Alla legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli, è apportata la seguente modifica:

a) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

Disposizioni in materia di commercio dei prodotti a chilometro zero

1. Al fine di favorire l'acquisito e il consumo di prodotti a chilometro zero, gli esercizi commerciali di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), che destinano alla vendita di tali prodotti almeno il dieci per cento della superficie totale di vendita, possono beneficiare di incentivi da parte dei comuni e di contributi da parte della Regione. Con il regolamento di cui all'articolo 18 la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente comma.

2. I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati per il commercio su aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi, favoriscono la presenza di posteggi dedicati alla vendita di prodotti a chilometro zero e/o alla vendita diretta da parte di imprenditori agricoli di cui all'articolo 9.

3. Per la vendita di cui ai commi 1 e 2, devono essere previsti spazi appositamente dedicati e allestiti in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei prodotti."

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia"

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 LUG. 2018

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1
al D.Lgs 118/2011

Disposizioni in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici e modifica all'articolo 13, capo III, della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli)

Rif. delibera Consiglio regionale del 11/07/2018 n. 215

Pag. 1

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
16.01.1	Spese correnti	residui competenza cassa	38.442.634,15 0,00 200.000,00	0,00 0,00 200.000,00	38.442.634,15 0,00 126.128.462,98
	Totale Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui competenza cassa	55.319.485,96 92.817.303,14 148.136.789,00	0,00 0,00 200.000,00	55.319.485,96 93.017.303,14 148.336.789,00
	Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui competenza cassa	74.398.708,14 182.676.566,66 257.075.274,80	0,00 0,00 200.000,00	74.398.708,14 182.876.566,66 257.275.274,80
20.03.1	Spese correnti	residui competenza cassa	25.737.009,73 25.737.009,73	0,00 0,00	25.737.009,73 25.737.009,73
	Totale Programma 03 - Altri fondi	residui competenza cassa	54.706.267,40 54.706.267,40	0,00 0,00	54.706.267,40 54.706.267,40
	Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa	307.451.570,68 2.174.601.930,07	0,00 0,00	307.451.570,68 2.174.601.930,07
Totale		residui competenza cassa	7.176.042.236,98 18.574.460.556,79 27.576.276.570,97	0,00 200.000,00 200.000,00	7.176.042.236,98 18.574.460.556,79 27.576.276.570,97



IL DIRIGENTE
SEZIONE BILANCIO E
RAGIONERIA
(Dott. Nicola PALADINO)

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 41

“Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico ambientali e per il prelievo venatorio)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico ambientali e per il prelievo venatorio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, il comma 10 è così sostituito:

“10. Ai membri del Comitato è dovuto un gettone di presenza per giornata di seduta pari a 30 euro, unitamente al rimborso delle spese di viaggio ai sensi delle vigenti norme regionali in materia.”;

b) all'articolo 6, comma 7, dopo le parole: “pesca e foreste”, sono aggiunte le seguenti: “, che opera nel rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).”;

c) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: “I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica”, sono inserite le seguenti: “, che operano nel rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all'articolo 24 del d.p.r. 320/1954,”;

d) all'articolo 11, comma 5, dopo le parole: “dei cacciatori residenti nell'ATC di riferimento”, sono inserite le parole “, così come rivenienti dal dato storico dell'anno precedente,”;

e) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: “I centri privati di riproduzione della fauna selvatica”, sono inserite le seguenti: “, che operano nel rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all'articolo 24 del d.p.r. 320/1954,”;

f) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: “La Regione regola”, sono inserite le seguenti: “, nel rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all'articolo 24 del d.p.r. 320/1954”;

g) all'articolo 13, comma 1, lettera c), è soppressa la parola “esotica”;

h) all'articolo 14, comma 7, dopo le parole: “gestione e funzionamento”, sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto, per i casi dovuti, del regolamento di polizia veterinaria di cui all'articolo 24 del d.p.r. 320/1954”;

i) all'articolo 15, comma 11, dopo le parole: “addestramento cani”, sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto, per i casi dovuti, del regolamento di polizia veterinaria di cui all'articolo 24 del d.p.r. 320/1954”;

j) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: “controlli sanitari”, è inserita la seguente: “ufficiali”;

k) all'articolo 19, comma 3, sono sopresse le parole: “e, comunque con armi pronte per l'uso e cariche”;

l) all'articolo 19, il comma 4 è così sostituito:

“4. E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi di cui all'articolo 29 o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.”;

- m) all'articolo 27, comma 1, le parole: "titolari delle licenze di caccia", sono sostituite dalle seguenti: "cacciatori operanti annualmente in Puglia";
- n) all'articolo 27, comma 2, sono soppresses le parole: ", compilate sulla base dei dati trasmessi dagli organi dello Stato abilitati al rilascio e al rinnovo delle licenze di porto d'armi per uso di caccia," e, dopo le parole: "tesserino venatorio regionale", sono inserite le seguenti: "e dei permessi rilasciati ai cacciatori extraregionali";
- o) all'articolo 30, comma 7, dopo i due punti, sono reintrodotte le seguenti lettere a) e b):
- "a) selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola lepore, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per la specie cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia nonché secondo le disposizioni di cui allo specifico regolamento regionale;
- b) selvaggina migratoria: venti capi, di cui al massimo dieci colombacci. Dieci fra palmipedi trampolieri e rallidi, tre beccacce.";
- p) all'articolo 31, comma 8, sono soppresses le parole: ", nonché di altro personale idoneo al tipo di intervento selettivo da effettuarsi, munito anch'esso di porto d'armi e compreso in appositi elenchi o albi istituiti dalla Regione Puglia e/o dagli ATC";
- q) all'articolo 31, comma 9, le parole da: "può essere autorizzato" a: "al comune interessato.", sono sostituite dalle seguenti: "può essere eseguito dalla Regione, previo parere dell'ISPRA e della ASL competente, avvalendosi, sotto il proprio coordinamento, del comune interessato.";
- r) all'articolo 31, il comma 11 è soppresso;
- s) all'articolo 32, comma 10, sono soppresses le parole: "o uccide accidentalmente", e dopo la parola: "esemplari", sono inserite le seguenti: "in difficoltà o morti";
- t) all'articolo 40, comma 1, lettera c), le parole: "regolarmente tabellate", sono sostituite dalle seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dalla lettera c), comma 1, dell'articolo 21 della l. 157/1992", e dopo le parole: "cinquanta metri dagli stessi", sono aggiunte le seguenti: ", purché opportunamente tabellate";
- u) all'articolo 40, comma 1, lettera z), punto 2), la lettera dd) è sostituita dalla seguente: "dd) cacciare negli oliveti in forma di rastrello, nei limiti di cui alla precedente lettera h), nel periodo dal 15 ottobre al 31 gennaio;";
- v) all'articolo 41, comma 2, lettera a), le parole: "A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la", sono sostituite dalle seguenti: "Per tali agenti può essere richiesto agli organi statali competenti il riconoscimento della", e le parole: "Detti agenti", sono sostituite dalle seguenti: "Gli agenti riconosciuti agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza,";
- w) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

"Art. 45

Sanzioni penali

1. Alle violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano, nei casi previsti, le sanzioni penali di cui all'articolo 30 della l. 157/1992.";

- x) all'articolo 47, sono soppressi i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. La sospensione del tesserino venatorio regionale di cui all'articolo 22, con relativo ritiro, è prevista nei casi di sospensione o di ritiro temporaneo della licenza di porto di fucile per uso caccia da parte dell'autorità competente.".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia"

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 LUG. 2018

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 42

“Relazione di fine legislatura regionale”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Principi e finalità

1. Al fine di garantire la trasparenza e la massima conoscibilità dell'azione amministrativa, la chiarezza e la comprensibilità degli atti, nonché la partecipazione informata del cittadino alle decisioni di entrata e di spesa, la Regione Puglia redige una relazione di fine legislatura.

Art. 2

Relazione di fine legislatura regionale

1. La relazione di fine legislatura, redatta dai direttori dei dipartimenti regionali, ciascuno per l'ambito di propria competenza, è sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la data della scadenza della legislatura.

2. La relazione, di cui al comma 1, è trasmessa, entro cinque giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, al Collegio dei Revisori dei conti che, entro quindici giorni dal ricevimento, esprime parere motivato al Presidente della Giunta regionale in ordine alla conformità di quanto esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso. La relazione di fine legislatura e il parere espresso dal Collegio sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Puglia entro il giorno successivo al ricevimento del parere da parte del Presidente della Giunta regionale.

3. La relazione di fine legislatura contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura regionale, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della Regione, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;
- c) eventuali azioni intraprese per contenere la spesa pubblica e stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- d) situazione economica e finanziaria di ogni settore della materia pubblica e quantificazione certificata della misura del relativo indebitamento regionale;
- e) individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio;
- f) stato di certificato del bilancio regionale.

4. La relazione di fine legislatura contiene altresì una descrizione sullo stato di attuazione del programma elettorale.

Art. 3

Integrazioni alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45

1. Al comma 1, articolo 56, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), dopo la lettera "g) è aggiunta la seguente:

"g bis) esprimere parere motivato al Presidente della Giunta regionale in ordine alla conformità di quanto esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso".

Art. 4

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta nuove spese o minori entrate per il bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia"

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 LUG. 2018

MICHELE EMILIANO

REGOLAMENTO REGIONALE 25 luglio 2018, n. 8

Modalità per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età in attuazione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 14

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto del Regione Puglia" così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1255 del 11/07/2018 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), disciplina i criteri, i requisiti, le modalità ed i termini per la concessione, l'erogazione, la revoca dei contributi di cui all'art. 6 della Legge Regionale 26 luglio n. 14 del 2002 (Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età).

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione Puglia riconosce alle Università Popolari e della Terza Età, comunque denominate, un ruolo di particolare rilevanza per la più ampia diffusione della cultura e della tradizione, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini residenti e domiciliati in Puglia adulti e anziani, per il loro inserimento nella vita socio culturale favorendone l'integrazione intergenerazionale e ogni forma di espressione e socializzazione.

Art. 3

(Definizione delle Università Popolari e della Terza Età - U.T.E.)

1. Si definiscono "Università popolari e della terza età" (di seguito indicate U.T.E.) gli enti, le associazioni e le istituzioni a carattere volontaristico e senza scopi di lucro, comunque denominate, che si danno un ordinamento autonomo mediante propri statuti o regolamenti, che hanno autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile e che hanno come finalità quella della promozione culturale rivolta alle persone adulte e anziane.

Art. 4

(Albo Regionale delle U.T.E.)

1. L'Albo Regionale delle U.T.E. istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 26 luglio n. 14 del 2002 (Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età) e del previgente

Regolamento Regionale n. 8 del 2004 (Regolamento per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età) è conservato e mantenuto dalla Sezione regionale Istruzione e Università, la quale provvede periodicamente alla verifica del permanere dei requisiti indicati al comma 2 nei soggetti iscritti. La Sezione regionale Istruzione e Università provvede inoltre alla digitalizzazione dell'Albo e alla sua accessibilità pubblica dal sito istituzionale della Regione Puglia.

2. Possono essere iscritte all'Albo le U.T.E., comunque denominate, con sede legale e associativa nel territorio regionale pugliese, dal cui Statuto e Regolamento risulti:

- a) il carattere volontaristico;
- b) la mancanza del fine di lucro;
- c) la promozione di attività culturali e ricreative rivolte alle persone adulte ed anziane;
- d) l'ordinamento autonomo;
- e) l'autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria.

3. La Sezione regionale Istruzione e Università provvede alla conservazione, all'aggiornamento dell'Albo attraverso l'iscrizione di nuove U.T.E., e la verifica del permanere dei requisiti indicati al comma 2 nei soggetti iscritti. La Sezione regionale Istruzione e Università provvede periodicamente alla cancellazione dall'Albo delle U.T.E per le quali la permanenza dei requisiti non risulti verificata positivamente, nonché di quelle inattive, ovvero che non abbiano effettuato attività ricreative e culturali rivolte alle persone adulte ed anziane per due anni consecutivi.

4. Ai fini della trasmissione delle domande di iscrizione e della permanenza nell'Albo, le U.T.E devono dotarsi di un indirizzo telematico unico (pec), da utilizzare anche al fine della richiesta dei benefici di cui alla L.R. 14/2002.

5. Le domande di iscrizione all'Albo da parte di nuove U.T.E., redatte secondo il modello (modello A1), predisposto dalla Sezione Istruzione e Università, devono essere trasmesse dalla pec dell'U.T.E. alla pec della Sezione regionale Istruzione e Università e deve essere corredata da copia dello Statuto e Regolamento da cui si evinca il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La Regione Puglia accredita nell'Albo Regionale una U.T.E. per ogni comune, tenuto conto dell'anzianità di registrazione legale dell'atto costitutivo; nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la Regione Puglia può accreditare un numero di U.T.E. aggiuntive rispetto alla prima nella proporzione di una ogni 15.000 abitanti. In sede di istruttoria per l'iscrizione di nuove U.T.E. la Sezione regionale Istruzione e Università provvede, ai sensi del comma 3, a cancellare dall'Albo Regionale le U.T.E del medesimo comune per le quali la permanenza dei requisiti non risulta verificata positivamente, nonché quelle inattive.

6. L'iscrizione e la permanenza nell'Albo Regionale delle U.T.E. rappresenta un requisito indispensabile per richiedere la concessione di contributi finanziari di cui all'art. 3 della L.R. 14/2002.

Art. 5

(Forme di sostegno)

1. Le U.T.E. di cui al precedente art. 3 possono ricevere contributi volontari pubblici e privati ed usufruire di supporti, strumentali e didattici, forniti dalla Regione Puglia e dagli enti Locali.

2. I supporti di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 14/02, consistono:

- a) nella concessione in comodato gratuito, o in regime di locazione solidale simbolica, di sedi idonee per lo svolgimento dell'attività sociale o dell'attività didattica;
- b) nella concessione in comodato gratuito di beni mobili ed attrezzature varie, le quali rimarranno comunque di proprietà esclusiva del concedente e saranno restituite al momento della cessazione dell'attività sociale dell'U.T.E.;
- c) nella concessione di contributi finanziari.

3. L'ammontare globale dei contributi che la Regione Puglia destina alle U.T.E. viene annualmente determinato con la Legge Regionale di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, nonché nel bilancio pluriennale, iscritto in termini di competenza e cassa in apposito capitolo epigrafato "Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età. Art. 10 L.R. 14/2002" con centro di responsabilità amministrativa 62.10 - Sezione Istruzione e Università.

Art. 6**(Soggetti beneficiari)**

1. Beneficiano dei contributi previsti dall'art. 5, i soggetti descritti dall'art. 3 della L.R. 14/2002 in possesso dei seguenti requisiti:

- a) svolgere già da almeno due anni una regolare attività a favore degli adulti e anziani, per un monte ore complessivo annuo di almeno centocinquanta ore, con le finalità previste dall'art. 1 della L.R. 14/2002;
- b) disporre, in proprietà, in comodato o locazione, di strutture idonee allo svolgimento delle attività. In caso di comodato farà fede la dichiarazione del soggetto concedente; il fitto sarà documentato con l'esibizione del contratto di locazione;
- c) essere iscritti all'Albo Regionale delle U.T.E. di cui all'art.4 o aver formulato richiesta di iscrizione prima del termine per la presentazione delle domande di concessione del contributo; in questo ultimo caso gli uffici regionali provvederanno all'iscrizione all'Albo Regionale, ove siano dimostrati i requisiti necessari ai sensi del art.4, preliminarmente della concessione del contributo.

Art. 7**(Attività didattica, culturale e ricreativa delle U.T.E)**

1. Al fine di accedere ai contributi previsti dall'art. 5, le U.T.E. possono proporre, per un monte ore complessivo annuo di almeno centocinquanta ore, le seguenti tipologie di attività:

- *Corsi*: cicli di lezioni o attività didattiche (afferenti materie scientifiche, storiche e letterarie, sociali ed economiche, linguistiche, etc), della durata minima di 24 ore, anche articolate in moduli, tenute da docenti in possesso di laurea attinente l'argomento dei rispettivi corsi;
- *Laboratori*: insieme di attività tecnico-pratiche (*ricamo, cucito, uso del computer, laboratori linguistici, etc*), artistiche (*teatro, musica, ballo, canto, etc*) o a carattere ricreativo e associativo (*attività psicomotorie, corsi di burraco, corsi di bridge, etc*) della durata minima di 12 ore tenute e/o coordinate da professionisti laureati del settore o che hanno maturato esperienze specifiche nel settore medesimo o da esperti nella conduzione delle attività promosse;
- *Iniziativa collaterali*: iniziative a carattere culturale, ricreativo e associativo (*conferenze, seminari, mostre, rassegne, tornei, visite guidate, etc*), organizzate dall'U.T.E. ed aperte al resto della cittadinanza oppure agli iscritti di altre U.T.E.. Dette iniziative ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/2002 dovranno perseguire le seguenti finalità:
 - a) socializzazione e valorizzazione del tempo libero;
 - b) sviluppo della formazione permanente per il confronto tra culture generazionali diverse;
 - c) studio della realtà storica, socio-economica e artistico monumentale della Puglia;
 - d) sensibilizzazione socio-culturale del territorio per una maggiore integrazione sociale degli anziani e delle persone adulte nel rapporto intergenerazionale;
 - e) studio sulle tradizioni delle minoranze linguistiche pugliesi;
 - f) attività di socializzazione rivolte all'integrazione delle minoranze etniche e degli immigrati.

2. Ai fini del conteggio della durata minima, dei *corsi* e dei *laboratori* possono essere conteggiate *attività collegate a carattere ricreativo e associativo* quali visite guidate, eventi di fine corso, partecipazione ad eventi, spettacoli, mostre, rassegne, tornei ecc., per un massimo del 20% delle ore programmate.

Art. 8**(Modalità e termini di presentazione della domanda di concessione di contributi finanziari)**

1. La domanda della concessione di un contributo finanziario da parte della Regione Puglia per le attività dell'anno accademico da iniziare, deve essere presentata ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. 14/2002 entro il 30 giugno di ciascun anno solare e deve essere compilata attenendosi ai modelli allegati al presente regolamento, pena esclusione dalla concessione del contributo.

2. La domanda, trasmessa a mezzo pec alla Regione Puglia Sezione Istruzione e Università deve essere redatta,

secondo il modello (modello B1), predisposto dalla Sezione Istruzione e Università e deve contenere:

- a) l'elenco dei *corsi*, dei *laboratori* delle *iniziative collaterali* proposti. In caso di *iniziative collaterali* organizzate in collaborazione tra più U.T.E, le stesse devono essere elencate solo dalla U.T.E promotrice e non da quelle che vi partecipano, queste ultime potranno indicare nella scheda relativa ai *corsi e/o ai laboratori* le ore destinate alla partecipazione a dette iniziative;
- b) l'indicazione delle le spese generali afferenti la gestione della U.T.E. con dettaglio dei costi previsti, in riferimento alle spese di affitto, manutenzione, attrezzatura e arredamento delle sedi ove si svolge l'attività didattica.

3. La domanda dovrà essere corredata da:

- a) una scheda informativa circa le strutture organizzative e le cariche sociali dell'UTE, confermativa o modificativa delle informazioni presenti nell'Albo Regionale, redatta secondo il modello (modello B.1.a), predisposto dalla Sezione Istruzione e Università;
 - b) una scheda sintetica descrittiva delle attività svolte nell'anno accademico precedente a quello per cui si chiede il contributo, redatta secondo il modello (modello B.1.b) predisposto dalla Sezione Istruzione e Università, contenente la documentazione relativa ai corsi svolti ed alla frequenza dei corsi ovvero:
 - il numero complessivo dei partecipanti alle attività della U.T.E.;
 - le rette individuali pagate dai frequentanti;
 - i contributi pubblici e privati eventualmente concessi per le medesime iniziative;
 - c) le schede sintetiche descrittive di ciascun *corso, laboratorio o iniziativa collaterale* previsti, redatte secondo i modelli (modelli B.1.c/1 e B.1.c/2) predisposti dalla Sezione Istruzione e Università, contenente:
 - Denominazione del *corso, laboratorio o iniziativa collaterale* e breve descrizione degli stessi;
 - Indicazione della durata oraria di ciascun *corso o laboratorio*. I corsi potranno prevedere attività collegate a carattere ricreativo e associativo (quali eventi di fine corso, visite guidate, partecipazione spettacoli, mostre e rassegne, anche organizzate da altre UTE, ecc.), per un massimo del 20% del monte ore;
 - indicazione dei profili dei docenti previsti da cui si evinca che i *corsi* saranno tenuti da docenti in possesso di laurea attinente l'argomento dei rispettivi corsi e che i *Laboratori* saranno tenuti e/o coordinati da professionisti laureati del settore o che hanno maturato esperienze specifiche nel settore medesimo ovvero da esperti nella conduzione delle attività promosse;
 - relazione preventiva di spesa per il singolo *corso, laboratorio o iniziativa collaterale* in riferimento a:
 - I) spese per le docenze e le attività integrative connesse alle materie dei corsi dei laboratori e delle iniziative collaterali, limitatamente al rimborso delle spese;
 - II) spese per la pubblicazione dei programmi, delle dispense o per altro materiale didattico;
 - III) spese di affitto, manutenzione, attrezzatura e arredamento delle sedi ove si svolgono le attività, ove non comprese nelle spese generali;
- alla scheda sintetica dovrà inoltre essere allegato il programma dettagliato di ciascun *corso, laboratorio o iniziativa collaterale*.

Art. 9

(Istruttoria delle domande e tenuta delle istanze)

1. Le domande, pervenute con le modalità previste dall'art. 8 del presente regolamento, sono istruite dalla Sezione Istruzione e Università, che provvederà a tutti gli adempimenti del presente Regolamento per la predisposizione del riparto annuale dei contributi a favore delle U.T.E. della Regione Puglia.

Art. 10

(Riparto Annuale dei contributi a favore delle U.T.E. della Regione Puglia)

1. Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università, esaminati gli atti della Commissione di cui al seguente

art. 12 e la graduatoria dei corsi, dei laboratori e delle iniziative collaterali approvati predispone il riparto annuale dei contributi a favore delle U.T.E. della Regione Puglia, assegnando, a ciascuna U.T.E. il finanziamento.

Art. 11

(Procedura di assegnazione dei finanziamenti)

1. I finanziamenti previsti dal riparto saranno suddivisi nel seguente modo:

- a) il 40% equamente ed indistintamente fra tutte le U.T.E. iscritte all'Albo Regionale che hanno proposto domanda di finanziamento secondo le modalità descritte dal presente Regolamento;
- b) il restante 60% sulla base di quanto previsto dal successivo art. 12 comma 5.

Art. 12

(Criteri di valutazione dei corsi dei laboratori e delle iniziative collaterali)

1. Le domande presentate dalle U.T.E. per la concessione di un contributo, che hanno i requisiti descritti dal presente regolamento saranno valutate in merito alla proposta didattica da una commissione composta da:

- il Dirigente della Sezione Istruzione e Università (o suo delegato) con funzione di Presidente.
- il Responsabile del procedimento della Sezione Istruzione e Università;
- un Dirigente (o funzionario) designato dal Direttore del Dipartimento competente;

2. La commissione, è convocata dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, assolverà ai suoi compiti anche con la presenza di due/terzi dei componenti.

3. La commissione valuta ciascun *corso, laboratorio e/o iniziativa collaterale* proposto, ammissibile ai sensi dei precedenti art. 7 e 8, e assegna allo stesso, insindacabilmente, un punteggio tenendo conto:

- a. della validità didattica e/o ricreativa;
- b. del livello di dettaglio e chiarezza nella descrizione;
- c. dello sviluppo di tematiche specialistiche, originali o inerenti le nuove tecnologie;
- d. della collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività variegato;
- e. della eventuale integrazione delle minoranze linguistiche, etniche e degli immigrati;
- f. della programmazione di attività in collaborazione con altre U.T.E.

Per ciascun *corso* proposto la Commissione assegna un punteggio da 1 a 5 punti;

Per ciascun *laboratorio* proposto la Commissione assegna un punteggio da 1 a 3 punti;

Per ciascuna iniziativa collaterale proposta la Commissione assegna un punteggio da 1 a 3 punti;

4. I contributi di cui all'art.11 comma 1 lett. b) sono ripartiti in proporzione al punteggio raggiunto dal *corso, laboratorio o iniziativa collaterale* proposto ed al numero di ore programmate.

In caso di *iniziative collaterali* organizzate da una U.T.E., che prevedono la partecipazione di altre U.T.E. (in occasioni quali ad esempio mostre, rassegne, etc.), gli stessi saranno valutati solo per le U.T.E. promotrici delle iniziative collaterali, considerando la partecipazione delle altre U.T.E., già ricompresa nel monte ore dei relativi corsi o laboratori.

Ai fini del conteggio delle ore programmate per i corsi e per i laboratori possono essere conteggiate attività collegate a *carattere ricreativo e associativo* quali visite guidate, eventi di fine corso, partecipazione ad iniziative, spettacoli, mostre, rassegne, tornei ecc.(anche organizzati da altre UTE), per un massimo del 20% delle ore programmate;

5. La Commissione redige la graduatoria di valutazione dei *corsi dei laboratori e delle iniziative collaterali* e formula una proposta di riparto del finanziamento, entro il mese di ottobre;

6. Sulla scorta dei lavori della Commissione, il Dirigente della Sezione Istruzione e Università rimette gli atti alla Giunta Regionale per l'approvazione della graduatoria, del riparto delle somme e della conseguente concessione dei contributi. e ne dà comunicazione a tutte le U.T.E. che hanno presentato domanda.

7. E' data facoltà alle U.T.E. di proporre ricorso, entro gg. 10 dalla pubblicazione della Delibera di approvazione della graduatoria e del riparto delle somme, avverso lo stesso con istanza motivata indirizzata alla Sezione Istruzione e Università.

Art. 13**(Procedura e modalità per l'erogazione dei finanziamenti)**

1. Il pagamento delle somme avverrà in due rate:

- a) la prima pari al 50% dell'importo con provvedimento successivo all'approvazione del riparto di cui all'art.12;
- b) il saldo del restante 50% al termine dell'attività didattica e a fronte della presentazione del rendiconto finanziario e della relazione finale e nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 14 comma 2.

Art. 14**(Conclusione del programma e rendiconto)**

1. I corsi della durata annuale, che avranno inizio entro l'anno solare di finanziamento, dovranno essere completati entro il mese di Luglio dell'anno successivo.

2. Entro il 31 Ottobre di ciascun anno, i destinatari dei finanziamenti devono presentare alla Sezione Istruzione e Università la richiesta di saldo del contributo assegnato corredata di relazione finale delle attività svolte nell'anno accademico concluso e la rendicontazione finanziaria del contributo complessivamente assegnato, redatte secondo i modelli (modello C1, C2 e C3) predisposti dalla Sezione Istruzione e Università, pena la decadenza e revoca del contributo.

3. I contributi sono concessi a parziale copertura dei costi ai sensi dell'art 7 della L.R. 14/2002 nelle seguenti misure:

- a) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le attività integrative connesse alle materie dei corsi, limitatamente al rimborso spese;
- b) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la pubblicazione dei programmi, delle dispense e di altro materiale didattico;
- c) fino al 50 per cento delle spese di affitto, manutenzione, attrezzatura e arredamento delle sedi di attività.

4. Non sono ammissibili le spese di rappresentanza.

Art. 15**(Verifica diffida e revoca)**

1. La corretta esecuzione dei corsi dei laboratori e delle iniziative collaterali per cui si è chiesto il contributo è nella responsabilità dei presidenti delle U.T.E.; la Sezione regionale Istruzione e Università può effettuare controlli.

2. In caso di accertata mancata realizzazione delle attività, il Dirigente della Sezione Istruzione e Università previa richiesta di chiarimenti e valutazione delle motivazioni addotte dall'U.T.E., può proporre alla Giunta regionale la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme corrisposte.

Art. 16**(Norme finali e transitorie)**

1. I modelli di cui agli art. 4, 8 e 14 saranno approvati con atto proprio del Dirigente della Sezione Istruzione e Università entro 30 gg. dall'approvazione del presente Regolamento e resi disponibili sul sito della Regione Puglia.

2. Al fine della verifica del permanere dei requisiti indicati al comma 2 nei soggetti iscritti all'Albo e alla digitalizzazione dell'Albo cartaceo, di cui all'art. 4, le U.T.E. già iscritte all'Albo, entro 120 gg. dalla pubblicazione del presente Regolamento, trasmettono tramite Posta Elettronica Certificata alla PEC della Sezione regionale Istruzione e Università la scheda informativa redatta secondo il modello (modello A2) predisposto dalla Sezione Istruzione e Università, allegando copia dello Statuto e del Regolamento vigente.

3. Il Regolamento Regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Regolamento per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età) è abrogato. Lo stesso conserva efficacia con


riferimento esclusivo agli adempimenti relativi ai contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età negli anni accademici precedenti al 2018-2019.

4. In sede di prima applicazione, per il solo a.a. 2018/2019, la domanda di cui all'art. 8 potrà essere presentata oltre la scadenza ivi prevista, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 25 LUG. 2018

EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)